

**Regolamento sulla videosorveglianza del demanio pubblico**  
(del 17 dicembre 2019)

IL CONSIGLIO COMUNALE DI SORENGO

visti gli artt. 16 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino, 2, 107 e 186 segg. della Legge organica comunale (LOC) e 6 della Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP);

**d e c r e t a:**

**Campo di applicazione**

**Art. 1** <sup>1</sup>Il presente Regolamento si applica alla videosorveglianza del demanio pubblico eseguita da parte del Comune stesso o di suoi mandatari.

<sup>2</sup>Per aspetti della videosorveglianza secondo il cpv. 1 che non sono disciplinati dal presente regolamento, è applicabile la legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP) e il relativo regolamento d'applicazione (RLPDP).

<sup>3</sup>La videosorveglianza del demanio pubblico effettuata dal Comune o da suoi mandatari in esecuzione di compiti legali diversi da quelli previsti dall'art. 2 del presente Regolamento è retta dal diritto speciale e dalla legislazione cantonale sulla protezione dei dati.

**Scopo della videosorveglianza**

**Art. 2** La videosorveglianza ai sensi del presente regolamento avviene a supporto dell'esecuzione di funzioni di polizia locale.

**Modalità**

**Art. 2a**<sup>1</sup> <sup>1</sup>La videosorveglianza avviene in modalità dissuasiva.

<sup>2</sup>Laddove sono date concrete e reali necessità di videosorveglianza secondo il capoverso uno essa avviene in modo fisso nelle seguenti modalità:

- a) a tempo indeterminato, in specifici luoghi considerati rilevanti per la sicurezza;
- b) a tempo determinato, in specifici luoghi che presentano una criticità momentanea per la sicurezza.

<sup>3</sup>Le videocamere sono segnalate in modo ben visibile con indicazione dell'organo responsabile.

---

<sup>1</sup>Articolo inserito con decisione del Consiglio comunale del 16 giugno 2020; in vigore dal 30 novembre 2020

<b>Definizione</b>	<p><b>Art. 2b</b><sup>1</sup> Con la videosorveglianza dissuasiva si intendono prevenire minacce e turbamenti alla sicurezza e all'ordine pubblico tramite la posa ben riconoscibile di apparecchi di videosorveglianza con un campo di visione circoscritto a uno specifico bene pubblico d'uso comune.</p> <p><sup>2</sup>La videosorveglianza dissuasiva è predisposta per la registrazione costante di segnali di immagine, indipendentemente da un evento concreto di sicurezza.</p> <p><sup>3</sup>Nella misura in cui è tecnicamente e finanziariamente realizzabile, beni o interessi protetti sono schermati da filtri della privacy.</p> <p><sup>4</sup>L'analisi delle immagini avviene successivamente alla commissione di un atto illecito, per l'identificazione e il perseguimento dei responsabili.</p>
<b>Principi</b>	<p><b>Art. 3</b> <sup>1</sup>Le persone interessate sono adeguatamente informate sulla presenza di videocamere, sull'area sorvegliata, sullo scopo perseguito e sull'organo responsabile.</p> <p><sup>2</sup>La videosorveglianza dev'essere idonea e necessaria agli scopi per cui è predisposta e deve sussistere un rapporto ragionevole tra ingerenza nella personalità e scopo perseguito.</p> <p><sup>3</sup>Le videoregistrazioni non possono essere utilizzate o trasmesse per scopi che, secondo la buona fede, siano incompatibili con quelli previsti dal presente regolamento.</p> <p><sup>4</sup>Le videoregistrazioni devono essere protette da adeguate misure di sicurezza a tutela della loro autenticità, confidenzialità e integrità.</p>
<b>Trasmissione di dati a terzi</b>	<p><b>Art. 4</b> <sup>1</sup>Di principio le videoregistrazioni non sono trasmesse a terzi.</p> <p><sup>2</sup>Nel caso di procedimenti civili, penali o amministrativi, le videoregistrazioni possono essere trasmesse alle autorità competenti nella misura in cui ciò sia necessario a titolo di prova. I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.</p>
<b>Durata di conservazione, anonimizzazione e distruzione delle immagini</b>	<p><b>Art. 5</b> <sup>1</sup>Le videoregistrazioni possono essere conservate per un massimo di 100 giorni.</p> <p><sup>2</sup>È riservata la conservazione di una copia delle videoregistrazioni in caso di procedura civile, penale o amministrativa, fino a conclusione della stessa.</p>
<b>Organo responsabile</b>	<p><b>Art. 6</b> <sup>1</sup>Il Municipio è l'organo responsabile della videosorveglianza ai sensi dell'art. 4 cpv. 6 LPDP.</p> <p><sup>2</sup>Esso può emanare le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente regolamento. Definisce, in particolare, il servizio comunale o il mandatario incaricato di eseguire la videosorveglianza, i luoghi soggetti a videosorveglianza, le modalità e le condizioni della videosorveglianza, i diritti di accesso alle registrazioni e le misure di sicurezza.</p> <p><sup>3</sup>Vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente regolamento e delle disposizioni cantonali sulla protezione dei dati personali.</p>

---

<sup>1</sup>Articolo inserito con decisione del Consiglio comunale del 16 giugno 2020; in vigore dal 30 novembre 2020

**Norma abrogativa**

**Art. 7** Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento concernente la videosorveglianza del 7 giugno 2011.

**Approvazione e entrata in vigore**

**Art. 8** <sup>1</sup>Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum il presente regolamento è trasmesso al Consiglio di Stato per ratifica ed entra immediatamente in vigore<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup>Ratificato con decisione del 14 aprile 2020 della Sezione degli Enti Locali